

SCHEMA ATN - ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge

“Valorizzazione, promozione e tutela degli arboreti storici e tradizionali ad elevato valore paesaggistico”

SEZIONI	CONTENUTI
1) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento Internazionale</i>	■ La DDL è in linea con l'art. 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che invita l'UE e gli Stati membri a rispettare e promuovere la diversità culturale, compreso il patrimonio paesaggistico. ■ Le misure previste (artt. 3 e 5) sono coerenti con la Politica Agricola Comune (PAC), in particolare con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2021/2115 sul sostegno allo sviluppo rurale, che include: - salvaguardia del paesaggio agrario; - promozione dell'agricoltura sostenibile; - tutela della biodiversità e dei sistemi agroforestali tradizionali. ■ La legge promuove la conservazione di paesaggi agricoli tradizionali (oliveti, vigneti, limoneti), in linea con: - Direttiva Habitat (92/43/CEE); - Strategia UE per la biodiversità 2030; - Green Deal europeo. ■ Compatibilità con la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque): rilevante per gli interventi di sistemazione idraulico-agraria menzionati nella legge. ■ La DDL prevede incentivi e misure per la gestione sostenibile degli arboreti: - pienamente in linea con la PAC 2023–2027 (Reg. UE 2021/2115 e 2021/2116); - compatibile con gli eco-schemi e le misure agroambientali nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). ■ La DDL fa riferimento a produzioni tutelate da DOP/IGP/DOC (es. Limone di Sorrento IGP, Asprinio di Aversa DOC), in conformità con: • Regolamento (UE) 1151/2012, Regolamento (UE) 2021/2117, Regolamento (UE) 2024/1143, sulla qualità dei prodotti agricoli; • Regolamento (UE) 1308/2013 sull'OCM unica. CONFORMITA' con:

	■ Regolamento (UE) 2021/2116: norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, impone obblighi di trasparenza e criteri di ammissibilità dei beneficiari; ■ Regolamento (UE) 2022/126: specifica i requisiti per gli eco-schemi, utili per premiare pratiche agricole sostenibili come quelle descritte nella legge; ■ Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 (de minimis agricoltura); ■ Regolamento (UE) n. 2022/2472; ■ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	Compatibilità con i principi costituzionali 1. Tutela del paesaggio e dell'ambiente ○ Art. 9 Costituzione: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. → La DDL è perfettamente allineata: promuove il mantenimento di paesaggi agricoli storici, come oliveti, vigneti e limoneti tradizionali. 2. Tutela dell'ambiente ○ Art. 117, comma 2, lettera s) Costituzione: La competenza esclusiva dello Stato riguarda la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. → La DDL agisce senza invadere la tutela ambientale statale: si concentra su valorizzazione agricola e promozione culturale locale, materie di competenza concorrente ex art. 117 terzo comma Cost. e residuale ex art. 117 quarto comma Cost. 3. Sussidiarietà e autonomia regionale ○ Art. 114 e 118 Costituzione: Principi di autonomia e sussidiarietà. → La Regione Campania esercita competenze proprie in agricoltura, sviluppo rurale e promozione culturale. 4. Libertà di iniziativa economica ○ Art. 41 Costituzione: L'iniziativa economica privata è libera. → La DDL non limita, ma anzi favorisce l'iniziativa economica locale (es. consorzi, filiera agricola). 5. Tutela della concorrenza Art. 117 secondo comma lett. e Costituzione: la DDL persegue obiettivi di interesse generale (tutela ambientale, paesaggistica, sostegno a colture storiche), non è finalizzata a proteggere un singolo operatore o categoria economica in

	modo ingiustificato e non pone discriminazioni ingiustificate tra operatori. Compatibilità con il quadro normativo nazionale Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) - Gli arboreti storici possono rientrare tra i beni paesaggistici tutelati. - La DDL non contrasta con il Codice: integra la protezione attraverso strumenti agricoli e di valorizzazione locale, senza incidere su vincoli nazionali. Decreto-Legge 91/2017 (Interventi urgenti per le imprese agricole, artigiane e turistiche nei territori colpiti da calamità naturali) - La DDL si ispira al DL 91/2017 per favorire il recupero economico e agricolo delle aree, perseguendo analoghi obiettivi di rilancio.
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto Regionale.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i>	Ai fini della identificazione dei territori interessati il presente disegno di legge si coordina con il vigente Piano Territoriale Regionale approvato con L.R. 13/2008.
5) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio Regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
6) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti.
7) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale adotta il regolamento con il quale sono stabiliti la tipologia di beneficiario e di soggetto intermedio dei programmi di cui all'articolo 3, comma 2 e i criteri agronomici di cui all'articolo 2, comma 4.

	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta apposita Deliberazione per la definizione di quanto stabilito all'art. 7.
<i>8) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La proposta normativa stabilisce in euro 150.000,00 all'anno, si provvede per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2025-2027 della Regione Campania.